



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE servizio PERSONALE

Numero 58 del 20-10-20

Reg. Gen. 529

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. MIRCO MARABINI NEL RUOLO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione di G.C. n. 186 del 22/11/2019, da ultimo rideterminato con Deliberazione di G.C. n. 105 del 24/7/2020;

Dato atto che nel suddetto piano è stata prevista, per l'annualità 2020, la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza da assegnare alla 2^a Area organizzativa, mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti;

Visto l'art. 34 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le amministrazioni, prima di procedere all'avvio di procedure concorsuali, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso e, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;

Vista la propria nota prot. 686/20 con la quale sono state segnalate le assunzioni previste al fine di riscontrare eccedenze di personale e conseguente collocazione in disponibilità da parte di Enti pubblici ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]";

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che:

– la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011); –

- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché: - nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni; - la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

Vista la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo” (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011).

Visto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Visto l'art.1 comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di cui alle lett. a), b), c) del medesimo comma 147.

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del 'Dipartimento della Funzione Pubblica' si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Cingoli non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del Dlgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.

Vista la deliberazione di G.C. n. 133 del 22/9/2017 con la quale sono stati approvati i criteri di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

Vista la nota prot. 9904 del 1/7/2020 con la quale è stata inoltrata richiesta a tutti i Comuni delle Province di Ancona e Macerata di mettere a disposizione graduatorie ancora vigenti per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttore di vigilanza cat. C;

Preso atto che sulla base dei criteri determinati dall'atto di Giunta n. 133/2017 la prima graduatoria positivamente utilizzabile è risultata quella del Comune di Civitanova Marche approvata con determinazione dirigenziale n. 2238 del 25/10/2019;

Preso atto che i candidati utilmente collocati dal 9[^] al 15[^] posto non hanno riscontrato la proposta di assunzione inviata in data 10/8/2020 nei termini richiesti ovvero hanno espresso il proprio diniego;

Preso atto della disponibilità all'assunzione da parte del 16[^] classificato, Geom. Mirco Marabini espressa in data 28/9/2020;

Vista la delibera di G.C. n. 122 del 18/9/2020 con la quale è stato approvato lo schema di accordo da sottoscrivere con il Comune di Civitanova Marche per l'utilizzo della graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore di vigilanza - Cat. C;

Preso atto che l'accordo tra i due Comuni per l'utilizzo della graduatoria è stato definitivamente sottoscritto digitalmente da entrambe le parti in data 24/9/2020;

Ravvisata infine la propria competenza in base al combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché in base al decreto del sindaco n. 10 del 30/9/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile della 3[^] Area organizzativa "Gestione del Personale - Bilancio e Contabilità- Servizi sociali e scolastici" ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;

D E T E R M I N A



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- 1) Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere, con decorrenza 1/11/2020, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, del Geom. Mirco Marabini nato ad Ancona il 12/7/1994 e residente ad Osimo in via XVII Luglio, 26 c.f. MRBMRC94L12A271A, nel profilo di Istruttore di vigilanza, cat. C, da assegnare alla 2^a Area organizzativa - Polizia Locale, utilmente collocato nella graduatoria del Comune di Civitanova Marche approvata con determinazione dirigenziale n. 2238 del 25/10/2019 dalla quale, in esecuzione della propria delibera di G.C. n. 122 del 18/9/2020 e del relativo schema di convenzione dalle parti sottoscritto in data 24/9/2020, il Comune di Cingoli ne ha provveduto allo scorrimento.
- 3) Di provvedere ad assolvere a tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti dalla normativa in materia nonché alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;
- 4) Di dare atto che la spesa sarà imputata al Cap. 500/2 e nei rispettivi capitoli relativi agli oneri previdenziali ed IRAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Rino Bacelli



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. BACELLI Rino

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI